



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE RELATIVI
AD AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(Approvato con delibera di Giunta comunale n. 104 del 19.06.2024
Modificato con delibera di Giunta comunale n. ____ del ____)



CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto
- Art. 20 - Entrata in vigore e norme transitorie
- Art. 21 - Disposizioni finali

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
All'interno del presente regolamento, il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".



CAPO I Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
- 1-bis. Nelle procedure di affidamento sono comprese anche quelle di affidamento "diretto" senza previa comparazione di più offerte e quelle in concessione o in partenariato pubblico-privato, alle quali si applica in quanto compatibile ogni riferimento agli appalti contenuto nel presente Regolamento.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
5. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di modifiche del contratto e/o dell'importo contrattuale, qualora le stesse siano adeguatamente motivate. L'incentivo non è riconosciuto qualora le medesime modifiche siano dovute ad errori od omissioni progettuali che pregiudichino, in tutto od in parte, la fornitura, il servizio, la realizzazione dell'opera o il suo utilizzo.
6. L'incentivo è altresì riconosciuto in caso di ripetizione di servizi o forniture analoghe, rinnovi, opzioni e integrazioni. Il suo riconoscimento riguarderà unicamente le attività connesse alla responsabilità del procedimento, alla stipula del contratto o ad altro atto equivalente ed alla esecuzione dello stesso.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP/dirigente che autorizza la modifica o nella determinazione dirigenziale di integrazione, ripetizione, rinnovo, proroga o applicazione dell'opzione, comprendendo le distinte quote di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 45 del Codice.
8. L'incentivo si applica anche nei casi in cui l'affidamento venga effettuato tramite soggetto terzo centro aggregatore, centrale di committenza o adesione a convenzioni Consip o di altra Centrale (comprese le adesioni con successiva procedura competitiva), purché si dia dimostrazione e motivazione negli atti adottati dello svolgimento, da parte degli uffici del Comune, delle attività incentivabili previste (anche singole attività incentivabili).
9. L'incentivo non è dovuto per il periodo di proroga contrattuale.



Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico di progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 del Codice sia abrogato o sostituito, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato o altra regolamentazione che lo sostituisce.
4. Beneficiano della ripartizione dell'incentivo le attività tassativamente previste nell'allegato I.10 del Codice, per le quali si precisa quanto segue:
 - a) Nelle attività di responsabile unico del progetto possono essere inserite le persone del gruppo di lavoro.
 - b) Le attività di verifica preventiva dei progetti sono quelle finalizzate alla loro validazione.
 - c) Tra le attività di predisposizione dei documenti di gara sono comprese le attività dal Servizio contratti nei casi in cui sia prevista la stesura del contratto quale atto finale a conclusione dell'affidamento.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro"



destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, come quantificato nella determinazione di liquidazione, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
3. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) servizi o forniture nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione;



- c) lavori di importo inferiore a 20 mila euro iva esclusa;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (**n.d.r. parere ANAC n. 36/2024**)
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella misura definita nella specifica Convenzione e comunque non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - software per progettazione e contabilizzazione lavori.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

**Art. 8****Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare con la seguente formula:

$$P = \frac{K + Z}{2}$$

- dove P è la percentuale risultante;
- dove K è il coefficiente, inversamente proporzionale, rapportato all'entità (ammontare a base di gara) secondo la seguente tabella:

IMPORTO fino alla cui concorrenza si applica l'aliquota		COEFFICIENTE
Sino a 150.00,00 €*	K=	2,00
Da 150.001€ fino alla soglia comunitaria		1,80
Oltre la soglia comunitaria		1,60

- mentre Z è il coefficiente, direttamente proporzionale, rapportato alla complessità ed è correlato ai seguenti fattori, suddivisi in due gruppi principali:
 - o - vincoli storico-ambientali, paesaggistici ed architettonici;
 - vincoli idrogeologici, idraulici, sismici e geologici;
 - interferenze complesse con impianti tecnologici o infrastrutture;
 - opere speciali;
 - o -interventi finalizzati al rispetto delle norme antincendio, di igiene, di sicurezza, acustiche, di risparmio energetico,
 - interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche/accessibilità,
 - espropri e/o acquisizioni bonarie,
 - concessioni demaniali.

Z vale:

- 1,4 se sono assenti tutti i fattori di complessità,
 - 1,8 se è presente da uno dei tre fattori,
 - 2,0 se sono presenti da quattro a sei fattori.
2. Per l'accertamento della presenza di un gruppo è sufficiente l'esistenza di un solo fattore di complessità.
3. L'esistenza dei suddetti fattori di complessità è individuata e adeguatamente motivata dal R.U.P. in fase di definizione della quota di incentivo spettante (in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo). Qualora il R.U.P. non rivesta qualifica dirigenziale, è attestata dal Dirigente responsabile della struttura di riferimento.
4. Il valore della somma da destinare al fondo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro da realizzare per le percentuali P individuata.
5. Nel caso di appalti misti il coefficiente K viene definito considerando le soglie di cui alle tabelle riportate nel presente art. e al successivo art. 10, in funzione dell'importo di ciascuna categoria



di prestazione (lavori, forniture, servizi).

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico di progetto (RUP)	22%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7%
Redazione del progetto esecutivo	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	6%
Direzione dei lavori	13%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	5%



	Totale	100%
--	--------	------

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 **Graduazione della misura incentivante**

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

$$P = \frac{K + Z}{2}$$

- dove P è la percentuale risultante
- dove K è il coefficiente inversamente proporzionale che rappresenta l'entità (ammontare a base di gara) secondo la seguente tabella:

IMPORTO fino alla cui concorrenza si applica l'aliquota		COEFFICIENTE
Sino a 140.000,00 €	K =	2,00%
Da 140.001,00 € a soglia comunitaria forniture e servizi*		1,80%
Da 140.001,00 € a 750.000,00 € * (solo per servizi sociali)		1,60%
Oltre la soglia comunitaria fino a 1.000.000 €		1,40%
Oltre 1.000.000 €		1,20%

* Gli importi con asterisco si intendono corrispondenti alle soglie comunitarie previste dal Codice contratti

- dove Z è il coefficiente, direttamente proporzionale, rapportato alla complessità ed è correlato ai seguenti 4 fattori:
 - Appalti particolarmente complessi per quanto concerne la natura delle forniture o del servizio:



- a) sotto il profilo merceologico e/o tecnologico;
- b) sotto il profilo dei destinatari del servizio o della fornitura, in particolare se trattasi di soggetti fragili;
- 2. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- 3. appalti caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi innovativi;
- 4. appalti caratterizzati dalla necessità di elevate prestazioni.

Z vale:

- 0,40 se sono assenti tutti i fattori di complessità;
- 0,80 se è presente un fattore di complessità;
- 1,00 se sono presenti almeno due fattori di complessità;
- 1,20 se sono presenti almeno tre fattori di complessità;
- 1,40 se sono presenti tutti i fattori di complessità.

- 1-bis. Il valore della somma da destinare al fondo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'importo posto a base di gara per la percentuale P.
2. Nel caso di appalti misti il coefficiente K viene definito considerando le soglie di cui alle tabelle precedenti in funzione dell'importo di ciascuna categoria di prestazione (lavori, forniture, servizi).
3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico di progetto (RUP)	25%
Programmazione della spesa per investimenti	7%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8%
Redazione del progetto (livello unico)	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	7%
Predisposizione dei documenti di gara	6%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	17%



Collaboratori del direttore dell'esecuzione	8%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/ Verifica di conformità	7%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV **Norme comuni**

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nella relativa tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza. La trasmissione avverrà a cura dell'ufficio stipendi.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno o, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, la relativa quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.



Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 5% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Segretario generale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal Segretario generale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata al comma 5.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al



Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Per i lavori la liquidazione dell'incentivo potrà essere assunta successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione anche parziali, proporzionalmente all'importo dei lavori collaudati o per i quali è stato emesso il relativo certificato di collaudo o regolare esecuzione.
3. Per i servizi e le forniture, la liquidazione dell'incentivo potrà essere assunta successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo del servizio/fornitura o del certificato di regolare esecuzione del servizio/fornitura, anche parziali, proporzionalmente all'importo delle prestazioni/forniture collaudate o per i quali è stato emesso il relativo certificato di collaudo o regolare esecuzione.
4. Le somme non corrisposte vanno ad economia di bilancio e non possono essere reimpiegate.

Art. 19

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce su richiesta informazione scritta alla Rappresentanza



Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo on line del Comune.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui sopra si applicano compatibilmente con i pronunciamenti interpretativi della Ragioneria Generale dello Stato, della Sezione regionale per la Lombardia della Corte dei Conti, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e dell'Anac. Eventuali clausole difformi saranno da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.